



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area tributaria

VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

Dott. Lorenzo Bonaccorsi - Pistoia, 24 marzo 2023

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- **1. Sintesi della normativa di riferimento**
- **2. Valutazione dei beni di impresa**
- **3. Valutazione dei beni di impresa: aspetti fiscali**
- **4. Valutazione delle partecipazioni**
- **5. Valutazione delle partecipazioni: aspetti fiscali**

1. SINTESI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articolo 2423 bis c.c .
- Articolo 2426 c.c.
- Articolo 2427 c.c.
- Principio Contabile OIC 9
- Principio Contabile OIC 16
- Principio Contabile OIC 21
- Principio Contabile OIC 24
- Testo Unico Imposte sui Redditi

1.1 ART 2423 BIS CODICE CIVILE

L'articolo 2423-bis del codice civile individua i principi di redazione del bilancio di esercizio. Stabilisce che:

«Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività:

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento;

4) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;


6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato al n. 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.»

1.2 ART 2426 CODICE CIVILE

L'articolo 2426 del codice civile individua i criteri di valutazione che devono essere osservati nella redazione del bilancio di esercizio.


Per quanto riguarda le immobilizzazioni al n. 1) stabilisce che:



1) «Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo si computano anche i costi accessori direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato ove applicabile»

1.3 ART 2426 CODICE CIVILE


Per quanto riguarda le immobilizzazioni al n. 2) stabilisce ancora che:



2) «il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa»

1.4 ART 2426 CODICE CIVILE


Per quanto riguarda le immobilizzazioni al n. 3) stabilisce ancora che:



3) «L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa»

1.5 ART 2426 CODICE CIVILE

Per quanto riguarda le partecipazioni al n. 4) stabilisce ancora che:




4) «Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio di esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile»



1.6 ART 2426 CODICE CIVILE

Per quanto riguarda le partecipazioni al n. 9) stabilisce ancora che:



9) «le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.»

1.7 ART 2427 CODICE CIVILE

L'articolo 2427 indica il contenuto della Nota Integrativa al bilancio di esercizio. Per quanto riguarda le immobilizzazioni stabilisce che:


La Nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

2) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3 – bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio»

1.8 ART 2427 CODICE CIVILE

L'articolo 2427 indica il contenuto della Nota Integrativa al bilancio di esercizio. Per quanto riguarda le partecipazioni stabilisce che:



La Nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito»

1.9 PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 9

Il Principio contabile OIC 9 è denominato «Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali».

Ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Si applica ai fini della valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

1.10 PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 16

Il Principio contabile OIC 16 è denominato «Immobilizzazioni materiali».

Ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, la classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Vengono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle immobilizzazioni materiali.

1.11 PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 21

Il Principio contabile OIC 21 è denominato «Partecipazioni».

Ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, la classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Vengono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle partecipazioni.

1.12 PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 24

Il Principio contabile OIC 24 è denominato «Immobilizzazioni immateriali».

Ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, la classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Vengono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle immobilizzazioni immateriali.

1.13 TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI

Il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 contiene i riferimenti normativi in ambito fiscale legati ai beni di impresa e alle partecipazioni.

Art 86: Plusvalenze patrimoniali

Art. 87: Plusvalenze esenti

Art. 89: Dividendi ed interessi

Art 90: Proventi immobiliari

Art 94: Valutazione dei titoli

Art 101: Minusvalenze patrimoniali

Art 102: Ammortamento dei beni materiali

Art 103: Ammortamento dei beni immateriali

Art 110: Norme generali sulle valutazioni

2. VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Immobilizzazioni materiali

- Sono Beni durevoli (la loro utilità economica si estende oltre i limiti di 1 esercizio);
- La condizione di durevolezza non è caratteristica intrinseca ma attiene alla loro Destinazione;
- Non destinate alla vendita (impiegate come strumento di produzione del reddito)
- Possono consistere in
 - a) beni materiali acquistati o realizzati internamente
 - b) beni materiali in corso di costruzione
 - c) somme anticipate a fronte del loro acquisto o produzione

2.1 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Le immobilizzazioni materiali

Sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito.

Di solito il trasferimento avviene quando viene trasferito il titolo di proprietà.

In caso in cui non ci sia coincidenza tra le due date (trasferimento proprietà e trasferimento rischi/benefici) prevale la data di trasferimento dei rischi e benefici.

Le immobilizzazioni in corso e acconti (voce BII5) sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Rimangono ivi iscritte fino a che il bene è disponibile e pronto per l'uso. A quel punto l'immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce dell'attivo.

Sono iscritte al COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE.

2.2 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Per COSTO DI ACQUISTO si intende il prezzo effettivo d'acquisto da corrispondere al fornitore del bene, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.

Il costo effettivamente sostenuto include l'onere per l'IVA sostenuto se la società opera in regime di IVA indetraibile. Gli sconti sono portati a riduzione del costo.

In generale sono capitalizzabili solo i costi sostenuti per l'acquisto (anche derivanti da opzioni di riscatto di beni in leasing) e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti, ovvero ne prolunghino la vita utile.

I costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.

Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori (ad esempio i costi notarili, i costi di progettazione, costi di installazione, dazi su importazione, compensi di mediazione).

2.3 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Il COSTO DI PRODUZIONE comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene.

Comprende tutti i costi diretti (materiale, mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo di sua fabbricazione e fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso.

Con gli stessi criteri possono essere aggiunti anche gli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione interna o presso terzi.

Non possono essere capitalizzati costi estranei all'attività di costruzione (che devono essere interamente spesi a Conto Economico nell'esercizio in cui sono sostenuti).

2.4 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

La capitalizzazione degli oneri finanziari, sostenuti per la fabbricazione interna o presso terzi di immobilizzazioni materiali, può essere effettuata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) **Devono essere oneri finanziari effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, nel limite del valore recuperabile del bene;**
- b) **Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo (sino all'entrata in funzione del bene);**

In sostanza l'arco temporale di riferimento, ai fini della capitalizzazione degli oneri finanziari, risulta essere solo quello strettamente necessario alle attività tecniche volte a rendere il bene utilizzabile.

Devono inoltre essere relativi a fondi presi specificatamente a prestito per finanziare la costruzione di un bene (FINANZIAMENTO di SCOPO).

N.B. L'eventuale passaggio dalla capitalizzazione degli interessi all'imputazione direttamente a CE, rappresenta un cambiamento di principio contabile (vedi OIC 29).

2.5 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Immobilizzazioni che costituiscono una unità economico-tecnica

Quando l'immobilizzazione materiale è una unità economico-tecnica, cioè un insieme di beni tra loro coordinati (ad esempio una linea di produzione o uno stabilimento), il suo costo di acquisto (o di produzione) si riferisce all'intera unità nel suo complesso.

In tal caso occorre determinare il valore dei singoli cespiti che la compongono per:

- a) Distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono;
- b) Individuare l'eventuale diversa durata della loro vita utile.

Se la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti eccede il costo dell'intera unità, i singoli valori attribuiti devono essere proporzionalmente ridotti per ragguagliarne l'ammontare complessivo al costo dell'intera unità.

2.6 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito vengono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione.

A tale valore vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo,

NB: in ogni caso il valore contabile dell'immobilizzazione non può superare il valore recuperabile.

La contropartita contabile di tale valore è il Conto Economico, nella voce A5) – Altri ricavi e proventi.

Tali immobilizzazioni vengono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso.

2.7 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Cespiti destinati alla vendita e beni non più utilizzati

Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all'alienazione sono riclassificate in apposita voce dell'attivo circolante.

Di conseguenza devono essere valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

I beni oggetto di vendita non sono più oggetto di ammortamento.

Tale disciplina si applica anche ai cespiti obsoleti e, in generale, ai cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente.

2.8 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Contributi in conto impianti

Sono somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali. Sono commisurati al costo delle medesime.

Sono connessi al cespite e partecipano al risultato di esercizio secondo il criterio di competenza.

Sono rilevati nel momento in cui esiste ragionevole certezza che vengano erogati.

Sono rilevati a CE con un criterio sistematico che può essere applicato in 2 modi:

1. Metodo indiretto: i contributi sono portati a riduzione costo in quanto imputati a CE nella voce A5 e rinviati per competenza con i Risconti passivi;
2. Metodo diretto: sono portati direttamente a riduzione del costo a cui si riferiscono (in questo secondo caso gli ammortamenti saranno calcolati su un valore già al netto dei contributi)

2.9 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria

I costi di manutenzione ordinaria vengono spesi interamente a Conto economico nell'esercizio di sostenimento.

I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili, sempre nel limite del valore recuperabile del bene.

In caso di variazioni rilevanti apportate a cespiti già esistenti occorre attentamente valutare la parte capitalizzabile e quella invece che deve essere considerata manutenzione ordinaria.

A seguito della capitalizzazione dei costi, l'ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenendo conto della sua residua vita utile.

2.10 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Ammortamento

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione.

L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è pronta per l'uso.

L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Tutti i cespiti devono essere ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce (ad esempio terreni e opere d'arte).

Per i fabbricati, se il valore incorpora anche quello del terreno su cui insistono, il valore va scorporato (anche con stime) al fine di individuare il corretto ammortamento.

2.11 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Piani di Ammortamento

La sistematicità dell'ammortamento deve essere definita nel Piano di Ammortamento che deve essere funzionale alla possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione.

La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla durata fisica del bene, bensì alla durata economica (cioè il periodo per cui si prevede che il cespite potrà essere utile per la società). Tale valore è di solito inferiore alla durata fisica e dipende da molteplici fattori (ad esempio: grado di utilizzo, deterioramento per il trascorrere del tempo, stima dei produttori, obsolescenza del bene, fattori ambientali ecc).

2.12 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Metodi di Ammortamento

La sistematicità dell'ammortamento non presuppone obbligatoriamente l'applicazione del metodo a quote costanti che è tuttavia quello preferibile per il calcolo dell'ammortamento.

E' il più diffuso e, tra l'altro, favorisce la comparabilità dei bilanci.

Si può applicare il metodo a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile (sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire con il passare del tempo sia perché i costi di manutenzione tendono ad aumentare).

Non è ammesso il metodo a quote crescenti che confligge con il principio di prudenza.

Il criterio di ammortamento viene riesaminato se non risponde più alle iniziali condizioni previste (in particolare se è mutata la sua residua possibilità di utilizzazione).

La modifica del piano di ammortamento per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie costituisce un cambiamento di stime contabili.

2.13 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Svalutazione

La società deve valutare costantemente la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Ciò si verifica quando il valore recuperabile di un'immobilizzazione risulta inferiore rispetto al suo valore contabile.

Il valore recuperabile è il maggiore tra il suo fair value e il valore d'uso (è sufficiente che uno dei due sia superiore al valore contabile).

In questo caso l'immobilizzazione deve essere iscritta a tale minore valore e la differenza va imputata a Conto Economico. Dovrebbero essere considerati i seguenti indicatori:

1. Il valore di mercato è significativamente diminuito;
2. Si sono verificate variazioni significative nell'ambiente tecnologico, di mercato, normativo ecc. nel quale la società opera;
3. L'obsolescenza o il deterioramento fisico risulta evidente;
4. Sono previsti piani di dismissione, inutilizzo, ristrutturazione ecc.

2.14 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Svalutazione - fair value e valore d'uso

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione di mercato alla data di valutazione.


Di solito corrisponde al prezzo pattuito in un accordo di vendita stabilito in una libera contrattazione (valore di mercato). Se non esiste un accordo vincolante di vendita, occorre reperire il maggior numero di informazioni (ad esempio recenti transazioni per attività simili).

Il valore d'uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari che si prevede abbiano origine da un'attività durante la sua vita utile.

L'eventuale svalutazione non può essere mantenuta nei bilanci successivi se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

2.15 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Svalutazione - albero delle decisioni



2.16 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Informativa in Nota integrativa

Nella Nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:

- 1. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;**
- 2. Movimenti delle immobilizzazioni (specificando costo, precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, acquisizioni, spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni)**
- 3. La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali (facendo riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici e alla durata utile)**

2.17 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Immobilizzazioni immateriali

Sono attività intangibili. Sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano benefici economici lungo un arco temporale più lungo. Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- Oneri pluriennali (costi impianto e ampliamento; costi di sviluppo);
- Beni immateriali (diritto di brevetto, diritti di utilizzazione opere ingegno, concessioni, licenze, marchi e simili);
- Avviamento;
- Immobilizzazioni in corso;
- Acconti

2.18 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Valutazione immobilizzazioni immateriali

Anche le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di ACQUISTO o di PRODUZIONE.

I costi iscritti in precedenti esercizi nel CE non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello SP in conseguenza di condizioni che non sussistevano all'epoca e che pertanto non avevano consentito la capitalizzazione.

In tale fattispecie se la società dovesse continuare a sostenere costi del medesimo tipo per le stesse ragioni (ad es. perché il progetto avviato non è stato ancora completato) la capitalizzazione dei costi potrà avere inizio solamente a far data dal momento in cui tutte le condizioni necessarie per la capitalizzazione sono soddisfatte.

2.19 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Oneri pluriennali - 1

Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello SP solo se:

- 1. È dimostrata la loro utilità futura;**
- 2. Esiste oggettiva correlazione con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;**
- 3. È stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità (che va stimata dando prevalenza al principio di prudenza data la sua aleatorietà).**

I costi di impianto e di ampliamento e quelli di sviluppo sono iscrivibili solo con il consenso del Collegio Sindacale.

2.20 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Oneri pluriennali - 2

I costi di impianto e ampliamento sono costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni momenti del ciclo di vita della società.

Ad esempio nella fase pre-operativa (costi di start up) o quella di accrescimento della capacità produttiva.

I costi di sviluppo sono capitalizzabili se:

- Sono relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, identificabili e misurabili (devono cioè avere diretta inerenza al prodotto);
- Sono riferibili ad un progetto realizzabile (cioè tecnicamente fattibile) e per il quale la società può disporre delle risorse necessarie;
- Devono essere recuperabili (la società deve cioè avere prospettive di reddito).

2.21 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Beni immateriali

I beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, e sono di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati.

Essi comprendono diritti di brevetto, diritti di utilizzazione di opere di ingegno, concessioni, licenze, marchi e simili.

Sono capitalizzabili se:

- La società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene e può limitarne l'accesso da parte di terzi;
- Il costo è stimabile con attendibilità.

Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori (es. spese di registrazione).

2.22 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Avviamento

È l'attitudine di un'azienda a produrre utili (c.d. badwill).

Può essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali solo se:

- **È acquisito a titolo oneroso (deriva da acquisto di azienda o ramo di essa) oppure da fusione o scissione);**
- **Ha un valore quantificabile;**
- **È soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.**

Non è suscettibile di vita propria indipendente dal complesso aziendale e non può essere considerato un bene immateriale a sé stante.

Il valore di avviamento si determina per differenza tra il costo complessivo sostenuto per l'acquisto dell'azienda e il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniale (attivi e passivi) che sono stati trasferiti.

2.23 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti a fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali sono rilevati inizialmente (voce BI6) alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento.

Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione sono rilevate alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la realizzazione del bene.

Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso sino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto.

In quel momento vengono riclassificati nelle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

2.24 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Ammortamento

Anche le immobilizzazioni immateriali devono essere ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro possibilità di utilizzazione residua.

- Oneri pluriennali e di ampliamento: devono essere ammortizzati in max 5 anni
- Avviamento: è ammortizzato secondo la sua vita utile. La vita utile in ogni caso non può eccedere i 20 anni
- Beni immateriali: non è previsto un limite temporale, ma non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La stima della vita utile dei marchi non può eccedere i 20 anni.
- Immobilizzazioni in corso: non sono soggette ad ammortamento. Il processo di ammortamento inizia quando sono riclassificati nelle rispettive voci.

3. VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

La cessione delle immobilizzazioni - plusvalenza

Il riferimento è l'articolo 86 del Tuir secondo il quale le plusvalenze (riferibili alle immobilizzazioni materiali e immateriali) concorrono a formare il reddito se:

- a) Sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) Sono realizzate mediante risarcimento per danneggiamento dei beni;
- c) Se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'attività di impresa;

3.1 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Calcolo della plusvalenza - 1

Nei casi di cui alle lettere a) e b) (cessione a titolo oneroso o risarcimento) la plusvalenza è costituita dalla differenza tra:

- 1. Corrispettivo o indennizzo ricevuto (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione)**
- 2. Il costo non ammortizzato**

Nel caso di cui alla lettera c) la plusvalenza è data dalla differenza tra valore normale e costo non ammortizzato dei beni.

3.2 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Calcolo della plusvalenza - 2

Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.

Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o un ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza solo il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

3.3 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Rateizzazione della plusvalenza

Le plusvalenze (diverse da quelle relative alle partecipazioni Pex) concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate.

In caso in cui in beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni (1 anno per le società sportive) concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (in 5 anni).

3.4 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

La cessione delle immobilizzazioni - minusvalenza

Il riferimento è l'articolo 101 del Tuir secondo il quale le minusvalenze (riferibili alle immobilizzazioni materiali e immateriali) sono deducibili se:

- a) Sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;**
- b) Sono realizzate mediante risarcimento per danneggiamento dei beni;**

3.5 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Ammortamento dei beni materiali

Art. 102 Tuir.

Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali (strumentali per l'esercizio dell'impresa) sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita da coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo dei vari settori produttivi.

Le aliquote sono ridotte alla metà per il primo esercizio.

In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati, il costo residuo è ammesso in deduzione.

3.6 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Manutenzione

Art. 102 Tuir, comma 6.

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non sono imputate ad incremento dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro beni ammortizzabili (su quelli di fine esercizio per le società neo costituite).

L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza i compensi per manutenzione periodica contrattualmente prevista (di questi costi non si tiene conto nella determinazione del 5% di cui sopra).

3.7 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Beni concessi in locazione finanziaria

Art. 102 Tuir, comma 7.

Per l'impresa utilizzatrice (che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria) a prescindere dalla durata contrattuale, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito (per l'ammortamento).

In caso di beni immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.

3.8 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Affitto di azienda

Art. 102 Tuir, comma 8.

Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

Le quote di ammortamento sono deducibili sulla base del costo originario e nel limite del costo non ancora ammortizzato.

In caso di deroga convenzionale agli obblighi di conservazione dell'azienda, gli ammortamenti sono imputati dal concedente.

3.9 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Ammortamento dei beni immateriali

Art. 103 Tuir.

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere di ingegno e dei brevetti sono deducibili nella misura del 50% del costo.

Quelle relative al costo dei marchi in misura non superiore ad 1/18.

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione sono deducibili in misura corrispondente alla durata prevista dal contratto.

L'avviamento è ammortizzabile in misura non superiore ad 1/18.

3.10 VALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA: ASPETTI FISCALI

Beni gratuitamente devolvibili

Art. 104 Tuir.

Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.

Tale quota è individuata dividendo il costo dei beni (al netto di contributi) per il numero degli anni di durata della concessione.

In caso di modifica della durata della concessione deve essere modificata la quota di ammortamento finanziario.

4. VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Partecipazioni

Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.

Le partecipazioni sono esposte nello SP nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante.

Ai sensi dell'articolo 2424 c.c.

- Partecipazioni immobilizzate → BIII) Immobilizzazioni finanziarie
- Partecipazioni attivo circolante → CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le partecipazioni vanno poi distinte tra a) imprese controllate, b) collegate, c) controllanti, d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti, d-bis) altre imprese.

4.1 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Partecipazioni

La classificazione nell'attivo Immobilizzato e nell'attivo Circolante dipende dalla DESTINAZIONE della partecipazione.

- Permanenza Durevole → BIII) Immobilizzazioni finanziarie
- Destinate alla vendita → CIII) Attivo circolante

Le partecipazioni in altre imprese $\geq 20\%$ del capitale della partecipate (0 10% se quotata) sono di solito classificate tra le Immobilizzazioni Finanziarie per presunzione legale (che è comunque superabile).

Vanno nel Circolante se destinate ad essere alienate entro breve termine.

Partecipazioni nella controllante → Immobilizzazioni finanziarie/ Circolante (vedi destinazione)

4.2 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Partecipazioni

Vengono iscritte al COSTO DI ACQUISTO o di COSTITUZIONE, comprensivo dei costi accessori.

Il costo di acquisto è il prezzo pagato al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione.

I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione (ad es. costi di intermediazione bancaria, commissioni, spese, imposte, consulenze professionali per contratti).

4.3 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Aumento capitale sociale

In caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore del costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione è aumentato dell'importo sottoscritto.

In caso di aumento gratuito del capitale della partecipata non si procede ad alcuna variazione nel valore della partecipazione (tale aumento non comporta infatti alcun onere e non modifica la percentuale posseduta).

4.4 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Rinuncia crediti

In caso di aumento di capitale della partecipata tramite rinuncia ad un credito vantato dal socio, la contropartita dell'annullamento (totale o parziale) del credito va ad aumentare il valore della partecipazione.

Lo stesso vale in caso di rinuncia al credito che non vada ad aumentare il capitale sociale ma vada comunque ad accrescere il Patrimonio netto della partecipata (la rinuncia costituisce versamento a fondo perduto).

In ogni caso il nuovo valore contabile della partecipazione deve essere soggetto al processo di valutazione per verificarne la perdita di valore.

4.5 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Valutazione Partecipazioni Immobilizzate

Come detto le partecipazioni vengono iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale.

A norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 3, tale costo nono può essere mantenuto se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al costo.

Le partecipazioni immobilizzate sono valutate partecipazioni per partecipazione al costo specificatamente sostenuto.

4.6 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Valutazione Partecipazioni Immobilizzate

Le possibili configurazioni di costo sono:

- Costo specifico
- Metodi di cui all'articolo 2426, comma 1 n. 10 (LIFO, FIFO CMP)
- Metodo del Patrimonio Netto (valido per le partecipazioni di controllo, collegamento)

4.7 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Metodo del Patrimonio Netto - 1

Le partecipazioni (immobilizzate) in imprese controllate e collegate possono essere valutate anziché con il metodo del costo

«per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato».

Con il metodo del patrimonio netto il valore della partecipazione viene sistematicamente modificato per tenere in considerazione nel bilancio della partecipante i risultati della partecipata.

4.8 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Metodo del Patrimonio Netto - 2

In sede di prima iscrizione con il metodo del PN il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni in NI.

La differenza (riferibile a beni ammortizzabili o avviamento) deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del PN, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritti in una riserva non distribuibile.

4.9 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Partecipazioni immobilizzate - Perdita durevole di valore

In caso di perdita durevole di valore la partecipazione va iscritta a tale minor valore.

In tal caso la riduzione del valore deve essere interamente imputata nell'esercizio in cui è accertata.

La perdita durevole di valore è determinata confrontando:

- Valore di iscrizione in bilancio della partecipazione
- Valore recuperabile (individuato in base ai benefici futuri che si prevede possano affluire alla partecipante).

4.10 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Valore recuperabile

Il valore recuperabile è determinato



attraverso l'analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata



volte ad accertare se la perdita di valore è strutturale e dunque capace di intaccare la consistenza patrimoniale

4.11 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Valore recuperabile

Possono essere dunque indagati:

1. Fattori interni: perdite operative divenute fisiologiche per struttura ricavi, eccesso di costi fissi non riducibili a b/t, obsolescenza di processi o impianti, disequilibrio finanziario perdurante.
2. Fattori esterni: crisi di mercato, ribasso dei prezzi di vendita non bilanciato da riduzione costi, nuove leggi, perdita quota di mercato.

NB: la perdita di valore deve essere rilevata quando non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possano essere eliminate entro un breve arco temporale.

4.12 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Piani e programmi

Qualora la partecipata abbia invece predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far ragionevolmente pensare che la perdita di valore sia di carattere contingente, la perdita può definirsi **NON** durevole.

I piani e programmi, nell'ottica della prudenza, devono essere concreti, ragionevoli, possibili e di breve attuabilità.

4.13 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Partecipazioni immobilizzate - Ripristino di valore

Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano portato alla riduzione di valore delle immobilizzazioni, si incrementa il valore della partecipazione fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.

Il ripristino di valore può essere parziale o totale rispetto al precedente valore di bilancio.

Ciò può avvenire qualora le ragioni della svalutazione vengano meno gradualmente in più esercizi.

La contropartita contabile è in CE la voce D18a) «rivalutazione partecipazioni».

4.14 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate al minore tra:

- 1. Costo di acquisto**
- 2. Valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**

Oltre al costo di acquisto si applica il criterio del costo ammortizzato (ove possibile).

In ogni caso al termine dell'esercizio è necessario confrontare il valore (costo di acquisto o ammortizzato) con quello desumibile dall'andamento del mercato e procedere ad una eventuale svalutazione.

4.15 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Costo ammortizzato

Il costo ammortizzato può non essere applicato quando i suoi effetti sono trascurabili rispetto alla rilevazione con il metodo del costo. Ciò accade ad esempio quando:

- I titoli sono destinati ad essere detenuti in portafoglio per un periodo inferiore a 12 mesi;**
- I titoli sono detenuti per un periodo più lungo ma il differenziale tra il valore iniziale e quello finale sono di scarsa rilevanza**

In ogni caso le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o le micro-imprese possono non utilizzare il criterio del costo ammortizzato.

4.16 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Valutazione

Le possibili configurazioni di costo delle partecipazioni non immobilizzate sono:

1. Costo specifico (metodo generale che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificatamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi);
2. Metodi previsti dall'articolo 2426, comma 1, n. 10 (LIFO, FIFO CMP)

4.17 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Valore desumibile dall'andamento del mercato

Non esiste un'indicazione fornita dal codice civile.

In ogni caso è dato da:

- **Per le società quotate dal valore di quotazione**
- **Per le società non quotate occorre adoperarsi (con diligenza) per acquisire informazioni per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione**

4.18 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Data di riferimento

Occorre inoltre stabilire il riferimento temporale a cui fare riferimento per individuare il valore di mercato.

Si possono considerare 2 alternative:

- 1. Data di fine esercizio (che rappresenta la scelta meno influenzata da fattori soggettivi);**
- 2. Media delle quotazioni del titolo relativi al periodo**

4.19 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Svalutazione

La svalutazione delle partecipazioni al minor valore di realizzo è effettuata singolarmente per ogni specie di partecipazione.

Dopodiché, nelle successive rilevazioni, si dovrà fare riferimento a tale valore rettificato.

Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica per effetto della ripresa di valore, la svalutazione deve essere annullata fino al ripristino del costo.

4.20 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Cambio di destinazione

Le partecipazioni possono essere oggetto di un cambio di destinazione rispetto a quella originariamente prevista (da attivo immobilizzato ad attivo circolante o viceversa).

La destinazione della partecipazione e l'eventuale trasferimento in altra categoria deve essere motivato e basato su processi decisionali coerenti con gli obiettivi della società.

4.21 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Cambio di destinazione – 2

Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione (al momento del trasferimento) dei criteri valutativi della categoria di provenienza. Pertanto:

- 1. Il trasferimento da Attivo immobilizzato a Attivo circolante va rilevato in base al costo eventualmente rettificato per perdite durature di valore. Dopodiché tale valore deve essere confrontato con il valore di presumibile realizzo;**
- 2. Il trasferimento da Attivo circolante a Attivo immobilizzato va rilevato in base al minor valore tra costo e valore di presumibile realizzo.**

5. VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI FISCALI

La cessione delle partecipazioni immobilizzate

In caso di cessione di una partecipazioni iscritta tra le Immobilizzazioni finanziarie è prevista l'applicazione del regime fiscale proprio dei beni suscettibili di produrre Plusvalenze o Minusvalenze ai sensi degli articolo 86 e 101 del Tuir.

Le plusvalenze (diverse da quelle relative alle partecipazioni Pex) concorrono:

1. A formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate.
2. In quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto se iscritte tra le Immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 3 bilanci.

Le minusvalenze da realizzo sono deducibili

5.1 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI FISCALI

Participation exemption

L'articolo 87 del Tuir disciplina le plusvalenze esenti secondo cui **NON** concorrono a formare il reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze su partecipazioni con i seguenti requisiti:

1. **Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente alla cessione;**
2. **Classificazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio;**
3. **Residenza fiscale in Stato non black list;**
4. **Esercizio da parte della partecipata di impresa commerciale (NO in caso di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dai beni merce)**

5.2 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI FISCALI

La cessione delle partecipazioni NON immobilizzate

La cessione di partecipazioni non immobilizzate concorre a formare il reddito fiscale nell'esercizio di dismissione ai sensi dell'articolo 85 comma 1 lettera c).

Si applicano norme particolari riferibili al raggruppamento per categorie omogenee (art 94 n. 3 del tuir).